



# COMUNE DI GRAGNANO

(Provincia di Napoli)

**ORDINANZA N. 2 del Reg. Ord. 28/02/2011**

## IL SINDACO

CONSIDERATO che in questo particolare periodo climatico i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti che ricoprono i muri di contenimento e/o che fuoriescono dalle proprietà private in fronte alle strade, con invasione di strade, sentieri, scalinate e mulattiere, rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine del paese;

### CONSIDERATO

- che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo nella stagione secca per il possibile svilupparsi di incendi soprattutto in prossimità di boschi ed aree verdi incolte;
- che la presenza di detta vegetazione determina in alcuni casi limitazione alla visibilità della segnaletica stradale e/o impedisce la regolare illuminazione ricoprendo ed oscurando gli impianti della P.I.

### ACCERTATE

inoltre le gravi carenze igienico sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle frazioni, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

### RITENUTO

necessario, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, disporre, in modi e tempi compatibili con gli eventi stagionali, il taglio di rami, sterpi e rovi nonché di essenze arboree infestanti con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata in stato di abbandono e/o confinanti con pubbliche vie o fabbricati limitrofi, scalinate, sentieri e mulattiere siano sempre ordinatamente puliti in modo da non arrecare inconvenienti, restringimenti e danni alle carreggiate stradali o alla viabilità pedonale e quindi a tutela della pubblica incolumità;

### RILEVATO

che il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede: - art. 29: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria"; - art. 30: "I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze".

VISTO

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); - gli artt. 29, 30 e 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

ORDINA

- ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese ed entro il termine del 31 maggio 2011, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che ricoprono i muri di contenimento e/o fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, mulattiere, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le stesse potranno essere smaltite mediante conferimento negli appositi contenitori e spazi allo scopo predisposti presso il centro di raccolta comunale alla via Incoronata ;

- ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese ed entro il termine del 31 maggio 2011, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi.

I proprietari dovranno nel contempo disporre affinché gli arbusti, i rovi ed i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo.

Trascorso il termine suindicato, le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 29, 30 e 211 del D. Lgs. 285/92 con la sanzione pecuniaria da € 137,55 a € 550,20 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I, sez.II, del titolo VI.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Torre Annunziata, al Comando Stazione Carabinieri di Gragnano, al Comando Stazione Forestale di Castellammare di Stabia, al Commissariato della Polizia di Stato di Castell/mare di Stabia , alla Ditta IGIENE URBANA, al Comando di Polizia Municipale ed alle Associazioni dei Coltivatori.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante Col. Salvatore Postiglione del Comando Polizia Municipale

Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Gragnano li, 28/02/2011

Il Sindaco  
Avv. ANNARITA PATRIARCA